

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'
DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE**

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 79 del
19.12.2019**

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - INDIVIDUAZIONI AREE

ART. 3 - CONCESSIONE AREE

**ART. 4 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELLO
SPETTACOLO VIAGGIANTE**

ART. 5 - PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO

ART. 6 - CONTENUTO DELLE DOMANDE

ART. 7 - RINUNCE E SUBENTRI

ART. 8 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA LICENZA

ART. 9 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'ATTIVITA'

ART. 10 - SANZIONI

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

ALLEGATI "A" e "B"

PLANIMETRIE nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 9 della L. 18 marzo 1968 n. 337 e successive modifiche e relative norme di attuazione, disciplina l'installazione e l'esercizio nel territorio Comunale delle attività di spettacolo viaggiante e circo equestre in occasione di:
 - fiere, feste tradizionali, sagre, feste paesane;
 - parchi divertimento organizzati;
 - installazione di singole attrazioni o di piccoli complessi di attrazioni;
 - installazioni isolate.
2. Ulteriori disposizioni in materia sono contenute nel Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 06.05.1940 n. 635, nonché nel Decreto Ministeriale 18.05.2007 e successive integrazioni e modificazioni.
3. Sono considerati "spettacoli viaggianti", ex art. 2 della Legge 337/68, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile. Tali attività sono quelle classificate per tipologia nel decreto ministeriale ai sensi dell'art. 4 della Legge 18/03/1968, n.337.
4. Per "Parco Divertimento" o Luna Park si intende un complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante per un numero pari o superiore a 10 (dieci) attrazioni di categoria media e/o grande rispondenti alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 337/1968, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area, pubblica o privata, e per il quale è prevista un'organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.
5. Per "Attrazioni Isolate" si intendono le installazioni di attrazioni di spettacoli viaggianti di numero pari o inferiore a 3 (tre), di categoria tra piccole e/o medie, su aree indicate nell'allegato "A" del presente Regolamento o su ulteriori aree individuabili dalla Giunta Comunale, per un periodo superiore a sette giorni e per un massimo tre mesi, salvo ulteriore proroga concessa dalla Giunta Comunale.
6. L'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante è soggetto a:

- licenza a carattere permanente, ex art. 69 T.U.L.P.S., R.D. n. 773/1931, a titolo generale, ove sono riportate le tipologie di attività di spettacolo viaggiante che intende esercitare, rilasciata del Comune in cui l'esercente ha sede legale oppure ove lo stesso risiede. Il rilascio di tale licenza è subordinata al possesso da parte dell'esercente dei requisiti previsti dalla disciplina vigente;
 - licenza a carattere temporaneo, ex artt. 68/69 del TULPS, rilasciata dal Comune in cui si intende esercitare temporaneamente l'attività con le attrazioni ricomprese nell'autorizzazione permanente, unitamente alla concessione del suolo pubblico, previo pagamento della tassa di suolo pubblico.
7. Tutte le attività devono essere ricomprese all'elenco di cui all'art. 4 della Legge 337/68, registrate ai sensi del D.M. 18/05/2007 ed in possesso del previsto codice identificativo.
8. In caso di subingresso in un'attività esistente, il nuovo titolare deve ottenere da parte del Comune competente il cambio di titolarità della licenza, a carattere permanente e degli atti di registrazione ed assegnazione del codice identificativo.
9. Sono esclusi dal presente regolamento:
- gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S.;
 - Attività di spettacoli viaggiante esercitate da artisti di strada nella forma libera , non commerciale.

ARTICOLO 2

INDIVIDUAZIONI AREE

1. Le attività di cui all'art. 1 possono essere esercitate:
- a) all'aperto, sulle aree comunali destinate a tale scopo ai sensi dell'art. 9 della legge 337/68 e s.m.i.;
 - b) all'aperto, su aree private che presentino caratteristiche idonee alle attrazioni da installare, previa concessione del nulla osta per l'utilizzo dell'area da parte del proprietario della stessa;
 - c) al chiuso, all'interno di strutture pubbliche o private, che presentino dimensioni, caratteristiche strutturali e destinazione d'uso compatibili, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa sulla pubblica sicurezza e prevenzione incendi.

2. Le aree comunali che allo stato attuale sono destinate all'installazione di attrazioni di spettacolo viaggianti sono quelle individuate nell'allegato "A" del presente regolamento.
3. Tale individuazione, non costituisce impedimento a che le stesse, qualora non vengano utilizzate o richieste o se ne ravvisi la necessità, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, possano essere concesse ad altri scopi;
4. Le aree vengono aggiornate dalla Giunta Comunale con propria deliberazione comunale; in assenza, si intendono confermate le aree individuate nel presente Regolamento;
5. La Giunta Comunale con propria deliberazione, può individuare ulteriori aree per eventi e/o manifestazioni eccezionali, diverse da quelle individuate al comma 2, per installazioni di spettacoli viaggianti, attrazioni isolate, luna park e/o parchi divertimento, indicando le modalità di svolgimento, nonché il numero e tipologia delle attrazioni ammissibili, con valenza temporale valida esclusivamente per l'evento eccezionale;
6. Per il montaggio ed eventuale smontaggio delle attrezzature sono riservati 3 (tre) giorni rispettivamente precedenti e successivi al periodo di esercizio dell'attività.
7. Non esistendo alla data di approvazione del presente Regolamento aree sul territorio comunale che possano essere destinate all'installazione di circhi, la stessa può avvenire su area privata, previo rilascio di nulla-osta da parte del relativo proprietario, nel rispetto in ogni caso delle norme del presente Regolamento.

ARTICOLO 3

CONCESSIONE AREE

1. Per le aree comunali individuate nell'allegato "A" del presente Regolamento, in particolare per le attrazioni da installare in occasioni di manifestazioni e/o feste tradizionali, la concessione delle stesse viene incorporata nella licenza di esercizio ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive, dietro presentazione di ricevuta attestante il pagamento della rispettiva tariffa TOSAP. Tale attestazione di pagamento costituisce a tutti gli effetti concessione temporanea di suolo pubblico.
2. Per le ulteriori aree, diverse da quelle individuate nell'allegato "A" del presente Regolamento oppure per quelle individuate nell'allegato "B" del presente Regolamento destinate esclusivamente per le installazioni di attrazioni isolate, il competente Responsabile comunale rilascia apposito atto di concessione per l'uso dell'area interessata all'installazione di attrazioni di spettacoli viaggianti.

3. E' vietata ogni forma di sub concessione delle aree individuate nell'allegato "A" e quelle ulteriori individuate dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 4

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. Il Luna Park o Parchi di Divertimento e per gli spettacoli circensi sono soggetti, in quanto luogo di pubblico spettacolo e/o trattenimento, alla licenza di cui all'art. 68 del TULPS (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza"), previa verifica della Commissione di Vigilanza ai sensi dell'art. 80 del citato Testo Unico, qualora necessaria ai sensi delle vigenti norme in materia.
2. Le singole attrazioni, o piccoli complessi di attrazioni ed attrazioni isolate sono soggette alla licenza ex art. 69 TULPS da rilasciare in favore del proprietario delle stesse. Stante l'equiparazione stabilita dal Decreto Ministeriale 18 maggio 2007, la licenza può essere rilasciata alle medesime condizioni al gestore, al direttore tecnico o al responsabile della sicurezza del parco di divertimento.

ART. 5

PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO

1. Per l'esercizio delle attività di attrazioni di spettacoli viaggianti (**singole giostre, piccoli complessi di attrazioni, luna park o parco divertimento e spettacoli circensi**) installate su aree comunali individuate nell'allegato "A" del presente Regolamento , su aree private oppure su ulteriori aree che la Giunta Comunale potrà individuare con apposita deliberazione, l'esercente dovrà presentare domanda per il rilascio della prescritta licenza di esercizio ai sensi degli artt. 68/69 del TULPS oppure S.C.I.A. allo Sportello Unico delle Attività Produttive – Associazione dei comuni del Comprensorio Pescaresc- secondo le modalità previste dalla normativa vigente, **almeno 30 giorni prima dall'esercizio dell'attività.**
2. Il Suap, acquisito il parere degli uffici comunali interessati, rilascia la licenza ai sensi dell'art. 68/69 e 80 del T.U.L.P.S. che include la concessione, altresì, del suolo pubblico. La consegna della licenza è subordinata alla presentazione della ricevuta di pagamento della relativa tariffa TOSAP.

3. Nel caso in cui sia necessario, secondo la normativa vigente, l'intervento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, l'interessato deve formulare, per il rilascio del prescritto parere di agibilità ai sensi dell'art. 80 del TULPS, apposita istanza allo Sportello Unico Attività Produttive per ottenere la licenza ai sensi dell'art. 68/69 e 80 del TULPS, **almeno 60 giorni prima dell'esercizio**. Il Suap trasmette l'istanza al Sindaco, per il tramite dell'Ufficio Comunale competente, il quale provvederà a convocare la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Lo Sportello Unico Attività Produttive, acquisito il prescritto parere ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. , provvede al rilascio della licenza di esercizio art. 68/69 e 80 del TULPS.
4. E' ammesso il conferimento della titolarità della licenza in capo ad un soggetto titolare di una delle attrazioni di spettacolo viaggiante, facendo salve le responsabilità civili, amministrative e penali che restano, comunque, in capo ad ogni soggetto titolare delle singole attrazioni.
5. Per le **ATTRAZIONI ISOLATE**, di cui all'art. 1, comma 5, del presente Regolamento, l'esercente deve formulare le seguenti istanze, **almeno 60 giorni prima dell'esercizio**:
 - allo Sportello Unico Attività Produttive per rilascio della licenza di esercizio ai sensi dell'art. 69 del TULPS.
 - al competente Responsabile comunale del Settore per il rilascio della concessione per l'uso dell'area interessata all'installazione ed assolvere all'obbligo del pagamento TOSAP, ai sensi del vigente Regolamento in materia.
6. Le domande per l'esercizio delle attività di attrazioni di spettacoli viaggianti di cui all'art. 1 devono pervenire, a pena d'inammissibilità, perentoriamente entro i termini stabiliti e sopraindicati.
7. La documentazione di cui all'art. 6, comma 2, del presente Regolamento, deve essere presentata presso gli uffici comunali interessati al fine di consentire agli stessi gli accertamenti e le verifiche di rito per il rilascio del parere di competenza.

ARTICOLO 6

CONTENUTO DELLE DOMANDE

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di attività dello spettacolo viaggiante, di cui all'art. 1 del presente Regolamento, deve presentare apposita

domanda, secondo i termini stabiliti all'art. 5, in marca da bollo pari ad € 16,00 allo Sportello unico Attività Produttive dichiarando, ai sensi del DPR 445/00 e successive integrazioni e modificazioni:

- a) le generalità complete del titolare, recapito postale , numero telefonico ed indirizzo di posta elettronica al quale inoltrare tutte le comunicazioni;
- b) il numero di codice fiscale/ partita IVA ed iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio
- c) il numero e la tipologia delle attrazioni in riferimento alla classificazione di cui all'art. 4 della Legge 337/68;
- d) codice identificativo attribuito ad ogni singola attrazione, ai sensi del D.M. del 18 maggio 2007, che dovrà corrispondere a quello riportato sulla targa metallica applicata sull'attrazione stessa;
- e) dimensioni massime di ingombro della /e attrazione/i e del plateatico espressa in metri quadri comprese le pedane;
- f) periodo di esercizio ed area nella quale si richiede installare la/le attrazione/i, nonché l'orario di svolgimento delle attività.

2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti da presentare agli uffici comunali così come stabilito all'art. 5, comma 7, del presente Regolamento:

Per singole attrazioni di spettacoli viaggianti, piccoli complessi di attrazioni di spettacoli viaggianti, attrazioni isolate e per spettacoli circensi, in aree e/o locali con capienza pari o inferiore a 200 persone:

- a) documento di identità del titolare dell'attrazione, in corso di validità
- b) copia licenza ai sensi dell'art. 69 del TULPS a carattere permanente, previa esibizione dell'originale agli uffici comunali; è cura dell'ufficio farne copia e depositarla agli atti;
- c) copia del certificato di attribuzione del codice identificativo dell'attrazione, previa esibizione dell'originale agli uffici comunali preposti; è cura dell'ufficio farne copia e depositarla agli atti;
- d) copia polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi riferita alle attrazioni, possedute dall'esercente ed interessate all'installazione, con eventuale indicazione

del codice identificativo, previa esibizione dell'originale agli uffici comunali preposti; sarà cura dell'ufficio farne copia e depositarla agli atti;

- e) certificato in originale di verifica annuale (collaudo) delle singole attrazioni in corso di validità;
- f) relazione Tecnica asseverata, a firma di un tecnico abilitato iscritto all'albo, dalla quale risulti la rispondenza degli impianti alle regole tecniche di sicurezza, conformemente a quanto disposto nel D.M. 19/08/1996 e s.m.i. (Piano di emergenza ed evacuazione, piano di sicurezza antincendio, relazione protezione contro i fulmini, individuazione del Responsabile della Sicurezza e i nominativi degli addetti antincendio.)
- g) planimetria del luogo o dell'area, in scala 1:200, indicante l'ubicazione delle attrazioni, la loro distanza dai fabbricati circostanti, la viabilità esistente, le distanze che intercorrono tra una attrazione e l'altra (garantendo una sufficiente distanza che consenta il passaggio di un mezzo di soccorso), se l'area è appositamente circoscritta e le eventuali uscite di sicurezza e la loro ampiezza;
- h) nulla osta sottoscritto dal proprietario dell'area con allegato documento di identità se l'attività si svolgerà su area privata;
- i) relazione tecnica asseverata, resa ai sensi dell'art. 141, comma 2, del R.D. 06 maggio 1940, n. 635 sostitutiva del parere, delle verifiche e degli accertamenti della Commissione di Vigilanza - che accerti e dichiari l'agibilità del locale/ strutture/ area ai fini dell'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo e/o trattenimento secondo le regole tecniche e la normativa vigente in materia, nonché ne definisca la capienza massima, certifichi la solidità delle strutture, la sicurezza e l'igiene dei locali e indichi le eventuali prescrizioni che dovranno essere adottate a tutela della sicurezza pubblica.
- j) dichiarazione di corretto montaggio a firma del titolare dell'attrazione abilitato in possesso dell'apposito attestato (da presentare in originale agli uffici comunali) o da un tecnico abilitato (da presentare ad installazione avvenuta e prima dell'esercizio attività);
- k) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico a regola dell'arte a firma del titolare dell'attrazione, se in possesso dell'apposito attestato, (da presentare in originale agli uffici comunali) o da altra figura abilitata e/o dichiarazione di rispondenza alle norme tecniche dell'impianto a firma di un tecnico abilitato, comprensivo del verbale di verifica dell'impianto di terra con le misure della resistenza (di terra) con la

dichiarazione di verifica di tutti i collegamenti – Equipotenziali delle masse metalliche che possano venire in tensione (contro i contatti diretti) (da presentare ad installazione avvenuta e prima dell'esercizio attività);

- l) per i circhi che impiegano animali, dovrà essere allegata anche la documentazione prevista dalla vigente normativa per la detenzione ed il mantenimento degli animali nei circhi, nelle mostre itineranti ed in altre attività che prevedono l'impiego di animali per lo spettacolo;
- m) valutazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico abilitato oppure richiesta di autorizzazione in deroga al superamento dei limiti massimi in assoluto (DPCM 01.03.1991) e dei valori differenziali (DPCM 14.11.1997).

In caso di luna Park o Parco divertimento, spettacoli circensi, in aree e/o locali con capienza superiore a 200 persone, ove necessita l'intervento della Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, oltre alla documentazione di cui sopra, occorre presentare:

- n) elaborato grafico contenente la planimetria dell'area interessata al pubblico spettacolo in scala **1: 200 o 1: 500** con indicazione delle installazioni delle strutture (esatto posizionamento di palco, sedie, uscite di sicurezza, impianti elettrici e di amplificazione, servizi igienici, vie di fuga con modalità di segnalazione, l'ubicazione di estintori, le modalità di accesso di eventuali mezzi di soccorso, area riservata ai diversamente abili ecc.);
- o) planimetria e progetto dell'impianto di distribuzione forza elettromotrice di messa a terra, di illuminazione e di illuminazione di sicurezza, quadri elettrici: ubicazione e schema elettrico unifilare, a firma di un tecnico abilitato;
- p) collaudo statico delle strutture (certificazione di idoneità statica delle strutture sopraelevate, rilasciata da tecnico abilitato competente in materia);
- q) collaudo annuale delle strutture e/o carichi sospesi;
- r) certificati di omologazione attestati la classe di reazione al fuoco dei materiali di arredo e di rivestimento posti in opera, corredati dalla dichiarazione di conformità e di una dichiarazione attestante che sono state rispettate le condizioni di impiego e di posa in opera dei materiali, come previsto nei rispettivi certificati di omologazione, conformità e corrispondenza in opera delle porte, portoni e sipari resistenti al fuoco, ove previsti;

- s) versamento di € 300,00 per convocazione Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
- 3 L'incompletezza e/o l'accertata non veridicità delle indicazioni e dichiarazioni contenute nella domanda, comporterà, oltre alle previste sanzioni di legge e quelle previste dal presente regolamento, l'inammissibilità della domanda.
 4. Le dichiarazioni ed i dati riportati nella domanda risultano avere il carattere di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di operare verifiche e controlli ai sensi delle norme vigenti in materia.
 5. Il SUAP rilascia la licenza all'esercizio dell'attività che potrà essere ritirata dal richiedente solo dietro presentazione della ricevuta attestante il pagamento della TOSAP e dei documenti di cui all'art. 6, comma 2, punti j) e k) del presente Regolamento presso gli uffici comunali o, se il giorno ricade in un festivo, presso il Comando di Polizia Municipale.
 6. Qualora vengano presentate più domande concorrenti verrà utilizzato come criterio preferenziale l'ordine di presentazione della domanda (data e protocollo Suap), in caso di parità si procederà con sorteggio.

ARTICOLO 7 RINUNCE E SUBENTRI

1. Nel caso in cui il titolare dell'attività intenda rinunciare all'esercizio, dopo aver presentato domanda, dovrà comunicarlo per scritto entro 10 giorni prima dell'inizio dell'attività.
2. La mancata comunicazione comporterà la sospensione per un anno dalle concessioni per l'esercizio di attività con le medesime attrazioni nel Comune di Spoltore
3. Al rinunciatario potrà subentrare altro richiedente con le modalità di cui al presente Regolamento e secondo le normative vigenti

ARTICOLO 8 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA LICENZA

1. La licenza di esercizio, ai sensi dell'art. 68/69 del TULPS è personale. E' ammessa la rappresentanza ai sensi dell'art. 8 e 93 del TULPS, fermo restando il possesso dei requisiti del rappresentante.

2. La licenza di esercizio è sempre revocabile e può essere sospesa in qualsiasi momento per abuso del titolare o per ragioni d'ordine e di pubblica sicurezza nonché per eventi eccezionali o inosservanza della normativa vigente in materia o del presente Regolamento.

ARTICOLO 9

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'ATTIVITA'

1. I concessionari dell' area hanno in particolare l'obbligo di:

- a. provvedere al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e degli altri oneri connessi, per tutto il periodo di occupazione, entro i termini e con le modalità stabilite dai relativi regolamenti comunali, nonché regolarizzare eventuali precedenti pendenze nei confronti dell'Amministrazione comunale;
- b. non protrarre l'occupazione oltre i giorni stabiliti;
- c. provvedere a proprie spese a tutte le utenze elettriche, metano, acqua potabile e simili, che dovranno essere chiesti separatamente agli Enti erogatori dei relativi servizi;
- d. non sub-concedere, anche "di fatto", a terzi l'area assegnata;
- e. osservare, anche se non richiamate esplicitamente, tutte le prescrizioni di leggi e di regolamenti;
- f. installare l'attrazione nell'area avuta in concessione in conformità alla medesima;
- g. tenere costantemente pulita l'area concessa e le immediate adiacenze, provvedendo alla rimozione giornaliera dei rifiuti;
- h. mantenere le emissioni sonore nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia;
- i. ottemperare alle prescrizioni impartite dai competenti organi comunali, relativamente alla sistemazione di tutti i materiali, nonché al decoro e alla sicurezza dell'esercizio;
- j. osservare le prescrizioni igienico-sanitarie imposte dalla competente Autorità.

2. Alla scadenza della concessione, il concessionario è tenuto a:

- a. lasciare l'area libera da ogni ingombro;
- b. rimettere tempestivamente in ripristino lo stato dell'area manomessa a propria cura e spese e a perfetta regola d'arte.

3. Ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose derivanti dall'esercizio dell'attività, sia direttamente che indirettamente, è a carico esclusivamente al concessionario, restando sollevata pertanto da ogni responsabilità l'Amministrazione comunale concedente.

ARTICOLO 10

SANZIONI

1. L'esercente l'attività di spettacolo viaggiante e gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella conduzione dell'attrazione sono soggetti alle norme del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, e relativo Regolamento nonché alle altre norme di legge in materia.
2. L'esercente è inoltre tenuto al rispetto del presente Regolamento, dei regolamenti vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico e di polizia urbana nonché all'osservanza dei provvedimenti adottati dal Sindaco e delle ulteriori prescrizioni, anche verbali, dettate dagli organismi preposti.
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) e relativo regolamento di esecuzione(R.D. 06 maggio 1940 n. 635), dalle leggi specifiche in materia e, fatta salva l'applicazione delle disposizioni penali vigenti in caso di reato, le violazioni contenute nell'art. 9, commi 1 e 2, del presente Regolamento, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00, sanzione in misura ridotta pari ad € 150,00;
4. Per ogni altra violazione al presente Regolamento non specificatamente sanzionata, trova applicazione l'art. 7/bis del D. Lgs n. 267/2000 che prevede la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

ARTICOLO 11

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla vigenti in materia, al Testo Unico di Pubblica Sicurezza (RD 18-06-1931, n. 773) e relativo Regolamento di esecuzione(RD 6-05-1940 n. 635), a tutte le disposizioni ministeriali regolanti la materia, alle norme relative all'occupazione di suolo pubblico ed a quelle contenute nei codici civile e penale, in quanto applicabili.

2. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione del Consiglio Comunale ed espletate le formalità di cui all'art. 12 dello Statuto comunale.

**AREE PUBBLICHE IN CUI E' POSSIBILE SVOLGERE ATTIVITA' DI
SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ,
FESTE E SAGRE**

AREA	CATEGORIE ATTRAZIONI	NUMERO MASSIMO DI ATTRAZIONI COLLOCABILI	PERIODO IN CUI POSSONO ESSERE ESERCITATE
VIA DIETRO LE MURA	piccole e/o medie	► n . 1 "piccola" massimo ingombro mq 13 circa <i>(contraddistinta con il n. 1 nella planimetria "1")</i>	SAN PANFILO
VIA G. DI MARZIO (Spazio antistante edificio comunale)	media e/o grande	► n. 1 "media" o "grande", massimo ingombro mq 168 circa <i>(contraddistinta con il n. 1 nella planimetria "2")</i>	
PIAZZA UNIONE EUROPEA	piccole e/o medie	Massimo n. 3 attrazioni di cui: ► n. 1 "media o piccola" attrazione, massimo ingombro mq 64 circa; <i>(contraddistinta con il n. 1 nella planimetria "3");</i> ► n. 1 "media" o "piccola" attrazione, massimo ingombro mq 50 circa; <i>(contraddistinta al n. 2 nella planimetria "3");</i> ► n.1 "media" o "piccole" attrazione, massimo ingombro mq 30 circa; <i>(contraddistinta al n. 3 nella planimetria "3");</i>	

AREA	CATEGORIE ATTRAZIONI	NUMERO MASSIMO DI ATTRAZIONI COLLOCABILI	PERIODO IN CUI POSSONO ESSERE ESERCITATE
<p>PIAZZA MARINO DI RESTA</p>	<p>piccole e/o medie</p>	<p>Totale massimo attrazioni n. 3 di cui:</p> <p>► 1 “piccola” massimo ingombro mq 13 circa <i>(contraddistinta con il n. 1 nella planimetria “4”);</i></p> <p>► 1 “piccola” o “media” massimo ingombro mq 64 circa <i>(contraddistinta al n. 2 nella planimetria “4”);</i></p> <p>► 1 “piccola” o “media” massimo ingombro mq 12,50 circa <i>(contraddistinta al n. 3 nella planimetria “4”);</i></p>	<p>SANTA TERESA D’AVILA</p>
<p>VIA VOLTURNO</p>	<p>piccole e/o medie</p>	<p>Totale massimo n. 3 di cui:</p> <p>► 1 “piccola” o “media” massimo ingombro mq 48 circa <i>(contraddistinta al n. 4 nella planimetria “4”);</i></p> <p>► 1 “piccola” o “media”, massimo ingombro mq 84 circa <i>(contraddistinta al n. 5 nella planimetria “4”);</i></p> <p>► 1 “piccola” o “media” massimo ingombro mq 84 circa <i>(contraddistinta al n. 6 nella planimetria “4”);</i></p>	

AREA	CATEGORIE ATTRAZIONI	NUMERO MASSIMO DI ATTRAZIONI COLLOCABILI	PERIODO IN CUI POSSONO ESSERE ESERCITATE
VIA DIETRO LE MURA	piccole e/o medie	► n . 1 “piccola” massimo ingombro mq 13 circa <i>(contraddistinta con il n. 1 nella planimetria “1”)</i>	MADONNA DEL POPOLO
VIA G. DI MARZIO (Spazio antistante edificio comunale)	media o grande	► n. 1 “media” o “grande”, massimo ingombro mq 168 circa <i>(contraddistinta con il n. 1 nella planimetria “2”)</i> ;	
PIAZZA UNIONE EUROPEA	piccole e/o medie	<p>Massimo n. 3 attrazioni di cui:</p> <p>► n. 1 “media o piccola” attrazione, massimo ingombro mq 64 circa; <i>(contraddistinta con il n. 1 nella planimetria “3”)</i></p> <p>► n. 1 “media” o “piccola” attrazione, massimo ingombro mq 50 circa; <i>(contraddistinta al n. 2 nella planimetria “3”)</i>;</p> <p>► n.1 “media” o “piccole” attrazione, massimo ingombro mq 30 circa; <i>(contraddistinta al n. 3 nella planimetria “3”)</i></p>	

ATTRAZIONI ISOLATE

AREA	CATEGORIE ATTRAZIONI	NUMERO MASSIMO DI ATTRAZIONI COLLOCABILI	PERIODO IN CUI POSSONO ESSERE ESERCITATE
PARCO PUBBLICO DI SANTA TERESA – PIAZZA MARINO DI RESTA	piccole e/o medie	► n. 1 “media” o “piccola” attrazione, massimo ingombro mq. 55 circa, <i>(come riportato nella planimetria “5”)</i> ;	da 7 giorni a 3 mesi, salvo eventuale rinnovo
PIAZZA DELLA FONTANA <i>(sita all’interno del centro commerciale “L’Arca”)</i>	piccole e/o medie	Massimo n. 3 attrazioni di cui: ► n. 1 “piccola” o “media” massimo ingombro mq 12 circa <i>(contraddistinta al n. 1 nella planimetria “6”)</i> ; ► n. 1 “piccola” o “media” massimo ingombro mq 54 circa ; <i>(contraddistinta al n. 2 nella planimetria “6”)</i> ; n. 1 “piccola” o “media” massimo ingombro mq 49 circa <i>(contraddistinta al n. 3 nella planimetria “6”)</i> ;	da 7 giorni a 3 mesi, salvo eventuale rinnovo